



Svizzera Liechtenstein

Statuto dell'associazione

Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein

Versione del 23.09.2022

Sostituisce la versione di maggio 2020

Valido dal 23.09.2022

Indice

1 Associazione	4
1.1 Nome e sede	4
1.2 Scopo	4
2 Struttura dei delegati	4
3 Adesione	5
3.1 Categorie di membri	5
3.2 Ammissione	5
3.3 Cessazione dell'affiliazione	5
4 Organi dell'associazione	5
5 Assemblea dei delegati	6
5.1 Assemblea ordinaria dei delegati	6
5.2 Ulteriori Assemblee dei delegati	7
5.3 Norme sull'Assemblea dei delegati	7
6 Comitato esecutivo	8
6.1 Elezione e composizione	8
6.2 Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti	8
6.3 Compiti del Comitato esecutivo	8
7 Commissioni permanenti	9
8 Commissioni non permanenti, comitati speciali e gruppi di lavoro	9
9 Ufficio operativo	9
10 Organo di controllo esterno	9
11 Aspetti finanziari	10
11.1 Risorse dell' associazione	10
11.2 Contributo di adesione	10

12 Responsabilità	10
13 Disposizioni generali, modifiche statutarie e scioglimento	10
13.1 Attività a titolo onorario	10
13.2 Obbligo di astensione	10
13.3 Modifiche statutarie	11
13.4 Scioglimento dell'associazione/liquidazione	11
14 Disposizioni transitorie	11
15 Disposizioni finali	11

1 Associazione

1.1 Nome e sede

- 1 Con il nome

«Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein»
«Comité pour l'UNICEF Suisse et Liechtenstein»
«Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein»
"Committee for UNICEF Switzerland and Liechtenstein"

è costituita con sede a Zurigo un'associazione apolitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 segg. CC.

1.2 Scopo

- 1 L'UNICEF (United Nations Children's Fund) è il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e opera per il benessere dei bambini in tutto il mondo.
- 2 L'associazione rappresenta gli interessi dell'UNICEF in Svizzera e nel Liechtenstein.
- 3 L'associazione ambisce a fornire un contributo attivo al miglioramento delle condizioni dell'infanzia nel mondo, in Svizzera e nel Liechtenstein, a impegnarsi affinché a tutti i bambini, indipendentemente dalla razza, dalla religione, dall'origine, dalla nazionalità e dall'appartenenza a un determinato gruppo, siano riconosciuti i diritti che spettano loro e a incoraggiare la solidarietà internazionale della popolazione svizzera. L'operato dell'associazione si basa sulla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia.
- 4 Lo scopo summenzionato viene perseguito in particolare attraverso le seguenti attività:
 - a) informazione sull'operato dell'UNICEF e sensibilizzazione per ottenere il sostegno da parte della popolazione della Svizzera e del Liechtenstein;
 - b) raccolta di fondi per i progetti e i programmi dell'UNICEF a beneficio dei bambini svantaggiati, nonché l'accompagnamento, il monitoraggio dei programmi internazionali e la relativa rendicontazione per le donatrici e i donatori, in conformità alle linee guida esistenti;
 - c) accompagnamento, osservazione e sostegno all'attuazione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia in Svizzera e nel Liechtenstein.
- 5 L'associazione agisce nel quadro della legislazione e degli obblighi contrattuali nei confronti dell'UNICEF (Cooperation Agreement). Si assume la propria responsabilità sulla base di principi e regole riconosciuti della conduzione societaria. Il relativo quadro di riferimento è costituito dai Principi di buona governance dei Comitati nazionali.

2 Struttura dei delegati

- 1 L'associazione è organizzata con una struttura di delegati, ovvero i membri eleggono delegati, che hanno il compito di rappresentare i membri, supervisionare l'associazione e controllare il Comitato esecutivo.

- 2 In linea di principio, i delegati non hanno alcun rapporto di lavoro e/o contrattuale con l'associazione. L'Assemblea dei delegati decide riguardo le eccezioni, su richiesta del Comitato esecutivo.

3 Adesione

3.1 Categorie di membri

- 1 L'associazione riconosce le seguenti categorie di membri:
 - a) membri individuali
 - b) membri onorari
- 2 I membri individuali sono persone fisiche disposte a impegnarsi per il perseguimento degli scopi dell'associazione. Hanno diritto di voto attivo e passivo.
- 3 I membri onorari sono persone che hanno dimostrato un impegno particolare nel perseguimento degli scopi dell'UNICEF. I membri onorari sono esentati dal versamento del contributo di adesione e vengono invitati all'Assemblea ordinaria dei delegati come ospiti senza diritto di voto e di proposta.

3.2 Ammissione

- 1 L'ammissione dei membri individuali è di competenza dell'Ufficio operativo.
- 2 I membri onorari vengono nominati dall'Assemblea dei delegati su richiesta del Comitato esecutivo.

3.3 Cessazione dell'affiliazione

- 1 Ciascun membro può porre fine all'affiliazione presentando una dichiarazione scritta, mentre i membri individuali lo possono fare anche interrompendo il versamento del contributo di adesione.
- 2 Il Comitato esecutivo ha la facoltà di escludere membri individuali, mentre con riguardo ai membri onorari questa facoltà spetta all'Assemblea dei delegati. È possibile effettuare un'esclusione, previa audizione, in qualsiasi momento.
- 3 In caso di esclusione da parte del Comitato esecutivo, il membro escluso può contestare tale decisione per iscritto all'attenzione della successiva Assemblea dei delegati entro 30 giorni a partire dalla comunicazione dell'esclusione. La successiva Assemblea dei delegati adotta una decisione definitiva in merito.

4 Organi dell'associazione

- 1 Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei delegati;
 - b) il Comitato esecutivo;
 - c) le Commissioni permanenti;
 - d) l'Ufficio operativo

- e) l'Organo di controllo esterno.
- 2 Non è ammesso restare in carica cumulativamente per oltre sedici anni in qualità di membro di un organo dell'associazione. Fa eccezione l'Ufficio operativo.

5 Assemblea dei delegati

- 1 L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'associazione e svolge interamente i compiti dell'Assemblea dei membri. È composta di al massimo 34 delegati nonché, fino al termine del rispettivo mandato, da eventuali membri del Comitato esecutivo e delle Commissioni permanenti dell'associazione che non sono o non sono più delegati.
- 2 L'elezione dei delegati avviene esclusivamente per via elettronica.
- 3 In caso di nuova ripartizione dei seggi, è possibile che per un periodo di mandato si giunga a cosiddetti «mandati transitori» ovvero che per questo lasso di tempo l'associazione abbia più di 34 delegati.
- 4 Singoli aspetti dell'elezione dei delegati vengono fissati in un regolamento.
- 5 Il Comitato esecutivo convoca l'Assemblea dei delegati con almeno quattro settimane di anticipo, per iscritto o tramite il canale elettronico, allegando l'ordine del giorno.
- 6 L'Assemblea dei delegati si riunisce almeno una volta l'anno. Per decisione del Comitato esecutivo, l'Assemblea può svolgersi anche in forma digitale. La prima riunione successiva al 1° aprile è l'Assemblea dei delegati ordinaria (Assemblea annuale).
- 7 Altre Assemblee dei delegati possono essere convocate per decisione di un'Assemblea dei delegati, su invito del Comitato esecutivo oppure se un quinto dei delegati presenta alla o al Presidente una richiesta in forma cartacea o elettronica contenente l'ordine del giorno.

5.1 Assemblea ordinaria dei delegati

- 1 L'Assemblea ordinaria dei delegati ha le seguenti competenze:
 - a) elezione e revoca della o del Presidente, delle o dei Vicepresidenti e degli altri membri del Comitato esecutivo;
 - b) vigilanza sul Comitato esecutivo e sugli altri organi dell'associazione;
 - c) elezione e revoca della o del Presidente, delle o dei Vicepresidenti e degli altri membri delle Commissioni permanenti;
 - d) elezione dell'Organo di controllo esterno;
 - e) presa d'atto della rendicontazione da parte del Comitato esecutivo, delle Commissioni e dell'Ufficio operativo;
 - f) approvazione del conto annuale inclusi l'allegato, il rapporto sulle prestazioni e la relazione sulle gestione;
 - g) discarico del Comitato esecutivo, delle Commissioni permanenti e dell'Ufficio operativo;
 - h) approvazione dei principi relativi all'attività dell'associazione e all'orientamento strategico;
 - i) adozione del Code of Conduct (Codice di condotta del Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein);

- j) adozione della Child Safeguarding Policy (principi di protezione istituzionale dei minori);
- k) nomina e destituzione di membri onorari;
- l) approvazione delle modifiche allo statuto e dello scioglimento dell'associazione;
- m) delibere riguardanti altre questioni sottoposte dal Comitato esecutivo;
- n) emanazione di un regolamento interno e, se necessario, di ulteriori regolamenti;
- o) determinazione del contributo di adesione dei membri.

5.2 Ulteriori Assemblee dei delegati

- 1 In linea di principio, le ulteriori Assemblee dei delegati hanno le stesse competenze dell'Assemblea ordinaria ai sensi del punto 5.1.

5.3 Norme sull'Assemblea dei delegati

5.3.1 Presidenza e verbale

- 1 La o il Presidente o, in caso di impedimento, una o un Vicepresidente oppure un membro del Comitato esecutivo designato oppure la delegata o il delegato con la maggiore anzianità di servizio assume la presidenza dell'Assemblea dei delegati. La stesura del verbale spetta all'Ufficio operativo.

5.3.2 Delibera

- 1 L'Assemblea dei delegati ha il quorum per deliberare se è convocata in modo regolamentare e se è presente la maggioranza dei delegati. Qualora non si raggiunga il quorum di delegati, il Comitato esecutivo convoca una nuova Assemblea dei delegati senza essere vincolato alle scadenze ai sensi del punto 5.4. Questa ha il quorum per deliberare anche se fosse presente un numero di delegati inferiore alla maggioranza.
- 2 Il voto è personale e spetta ai delegati nonché ai membri del Comitato esecutivo e ai membri delle Commissioni permanenti dell'associazione. Si esclude la rappresentanza tramite delega.
- 3 Le Assemblee dei delegati adottano le proprie delibere nel corso di adunanze fisiche o digitali oppure attraverso votazioni espresse per iscritto.
- 4 Di regola, le delibere avvengono a maggioranza semplice dei voti espressi dagli aventi diritto di voto nell'Assemblea dei delegati. In caso di parità di voti, è decisivo il voto della persona che presiede l'Assemblea.
- 5 In caso di elezioni, al primo turno decide la maggioranza assoluta, al secondo turno la maggioranza relativa dei voti validi. In caso di parità di voti al secondo turno, si procede a un sorteggio. Votazioni ed elezioni avvengono in forma palese, a meno che una delegata o un delegato non richieda lo scrutinio segreto.
- 6 Ulteriori dettagli sullo svolgimento dell'Assemblea dei delegati sono disciplinati nel regolamento interno.

5.3.3 votazione preliminare

- 1 L'Assemblea dei delegati o il Comitato esecutivo può chiedere ai membri individuali di fornire un giudizio su delibere di particolare importanza attraverso una votazione preliminare (voto consultivo).
- 2 La votazione preliminare avviene in forma elettronica.

6 Comitato esecutivo

6.1 Elezione e composizione

- 1 Il Comitato esecutivo è composto di almeno cinque e al massimo sette membri. Le e i Presidenti delle Commissioni permanenti sono membri d'ufficio del Comitato esecutivo.
- 2 I membri del Comitato esecutivo vengono eletti dall'Assemblea dei delegati per un mandato di quattro anni. La rielezione è possibile due volte.
- 3 In linea di principio, sono eleggibili solo i delegati, ma sono possibili eccezioni motivate. I membri dell'associazione che non sono stati rieletti come delegati restano a far parte del Comitato esecutivo fino al termine del loro mandato. Successivamente possono essere rieletti.

6.2 Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti

- 1 L'Assemblea dei delegati elegge tra i membri del Comitato esecutivo una o un Presidente ed anche due Vicepresidenti, di cui uno deve essere proveniente dal Principato del Liechtenstein. La rielezione è possibile una sola volta.

6.3 Compiti del Comitato esecutivo

- 1 Il Comitato esecutivo è l'organo supremo dell'associazione.
- 2 Il Comitato esecutivo decide in merito a tutte le questioni dell'associazione, fatta riserva per le competenze dell'Assemblea dei delegati.
- 3 Esso dirige l'associazione in base ai principi dell'equità, dell'obbligatorietà, della trasparenza e della responsabilità.
- 4 Tra i compiti del Comitato esecutivo rientrano in particolare:
 - a) la definizione dell'organizzazione;
 - b) la rappresentanza dell'associazione verso l'esterno e l'interno;
 - c) la progettazione della pianificazione finanziaria e la definizione degli obiettivi strategici dell'associazione;
 - d) l'approvazione del budget annuale e della pianificazione a medio termine;
 - e) la designazione e la destituzione della persona incaricata della conduzione;
 - f) la supervisione suprema sulla persona incaricata della conduzione, in particolare per quanto riguarda il rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle direttive;

g) la stesura del rapporto di gestione, nonché la preparazione dell'Assemblea dei delegati e l'esecuzione delle sue delibere.

5 Gli ulteriori compiti del Comitato esecutivo sono disciplinati dal regolamento interno.

7 Commissioni permanenti

1 La Commissione si avvale di tre Commissioni permanenti che adempiono le mansioni in singoli ambiti specifici o che forniscono consulenza al Comitato esecutivo o all'Ufficio operativo in determinate questioni. Esse sono:

- a) la Commissione per il controllo finanziario (AUKO)
- b) la Commissione elettorale (WAKO)
- c) la Commissione per la raccolta di fondi (FUKO)

2 La o il Presidente e i membri delle Commissioni permanenti sono eletti dall'Assemblea dei delegati per un mandato di quattro anni. La rielezione è possibile due volte. Non è ammesso far parte di più di una Commissione.

3 Gli ulteriori dettagli sulle mansioni e sul funzionamento delle Commissioni permanenti sono definiti nel regolamento interno e/o in un regolamento apposito.

8 Commissioni non permanenti, comitati speciali e gruppi di lavoro

1 Il Comitato esecutivo può istituire ulteriori commissioni non permanenti, comitati speciali e gruppi di lavoro. Esso sceglie la o il Presidente ed inoltre i membri di tali organi supplementari.

2 I dettagli sono disciplinati nel regolamento interno.

9 Ufficio operativo

1 A capo dell'Ufficio operativo vi è una Direttrice o un Direttore generale.

2 Il Comitato esecutivo disciplina le competenze e le funzioni della Direttrice o del Direttore generale e rispettivamente dell'Ufficio operativo.

10 Organo di controllo esterno

1 L'Organo di controllo esterno è costituito da una società fiduciaria o di revisione iscritta alla Camera fiduciaria svizzera.

2 Essa verifica che la contabilità e il conto annuale dell'associazione siano corretti, completi, veritieri e conformi al bilancio preventivo approvato dal Comitato esecutivo e presenta al Comitato esecutivo un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea annuale.

11 Aspetti finanziari

11.1 Risorse dell' associazione

- 1 Le spese dell'associazione devono essere coperte con le risorse seguenti:
 - a) contributi dei membri;
 - b) altri contributi di terzi all'associazione;
 - c) patrimonio (capitale ottenuto, sia esso vincolato o non vincolato) dell'associazione;
 - d) ritenuta dalle attività di raccolta fondi dell'associazione concessa dall'UNICEF secondo il JSP (Joint Strategic Plan) e il Cooperation Agreement.
- 2 Un'eventuale eccedenza nel conto annuale può essere impiegata soltanto per gli scopi dell'associazione. È escluso qualsiasi altro utilizzo, segnatamente la distribuzione ai membri o ai delegati.

11.2 Contributo di adesione

- 1 I membri individuali corrispondono un contributo annuo, il cui importo è fissato dall'Assemblea dei delegati.
- 2 I membri onorari non versano il contributo annuo.

12 Responsabilità

- 1 Per i debiti dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione (art. 75a CC).

13 Disposizioni generali, modifiche statutarie e scioglimento

13.1 Attività a titolo onorario

- 1 I membri, i membri onorari, i delegati, la o il Presidente, le o i Vicepresidenti, i membri del Comitato esecutivo, i membri delle Commissioni permanenti e i membri delle commissioni non permanenti, dei comitati speciali e dei gruppi di lavoro operano esclusivamente a titolo onorario. Non vengono corrisposti compensi per le attività svolte a favore dell'associazione.
- 2 Il rimborso delle spese effettive è disciplinato in un regolamento separato.

13.2 Obbligo di astensione

- 1 I membri che siedono nel Comitato esecutivo, nell'Assemblea dei delegati, nelle Commissioni permanenti, nelle commissioni non permanenti, nei comitati speciali e nei gruppi di lavoro sono tenuti ad astenersi da tutte le decisioni che riguardano i loro interessi personali, siano essi di natura economica o politica.
- 2 In caso di dubbio, decide l'organo in questione.
- 3 Le astensioni e i casi dubbi vanno messi a verbale.

13.3 Modifiche statutarie

- 1 Le modifiche statutarie sono possibili soltanto con una maggioranza di due terzi di tutti i delegati presenti all'Assemblea dei delegati.

13.4 Scioglimento dell'associazione/liquidazione

- 1 Lo scioglimento dell'associazione è possibile soltanto con una maggioranza di due terzi di tutti i delegati eletti riuniti in un'Assemblea dei delegati convocata appositamente a tale scopo.
- 2 Se all'Assemblea dei delegati convocata allo scopo di sciogliere l'associazione partecipano meno di due terzi dei delegati, si convoca conformemente alle scadenze di cui al punto 5.5 una seconda Assemblea dei delegati, nell'ambito della quale lo scioglimento è possibile con una maggioranza di due terzi dei delegati presenti.
- 3 In caso di scioglimento dell'associazione, il Comitato esecutivo si occupa della liquidazione. Un'eventuale eccedenza al momento della liquidazione viene versata all'UNICEF affinché ne faccia uso per scopi conformi alle sue attività.

14 Disposizioni transitorie

- 1 I membri degli organi eletti in conformità alla versione precedente dello statuto continuano a svolgere le proprie mansioni in conformità al nuovo statuto e nel contesto del mandato in corso.
- 2 Fintanto che le norme esecutive citate nel presente statuto non saranno emanate, si applicano le norme precedentemente in vigore.


15 Disposizioni finali

La presente versione dello statuto è stata approvata dall'Assemblea dei delegati del Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein il 23.09.2022 e sostituisce quella di maggio 2022.

Zurigo, 23.09.2022



Dr. Hans Künzle
Presidente
Comitato per l'UNICEF
Svizzera e Liechtenstein



Bettina Junker
Direttrice generale
Comitato per l'UNICEF
Svizzera e Liechtenstein

